Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1675 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2016

che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione del 27 ottobre 2017	L 19	1	24.1.2018
►**M2**	Regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione del 13 dicembre 2017	L 41	4	14.2.2018
►**M3**	Regolamento delegato (UE) 2018/1467 della Commissione del 27 luglio 2018	L 246	1	2.10.2018
►**M4**	Regolamento delegato (UE) 2020/855 della Commissione del 7 maggio 2020	L 195	1	19.6.2020
►**M5**	Regolamento delegato (UE) 2021/37 della Commissione del 7 dicembre 2020	L 14	1	18.1.2021
►**M6**	Regolamento delegato (UE) 2022/229 della Commissione del 7 gennaio 2022	L 39	4	21.2.2022
►**M7**	Regolamento delegato (UE) 2023/410 della Commissione del 19 dicembre 2022	L 59	3	24.2.2023
►**M8**	Regolamento delegato (UE) 2023/1219 della Commissione del 17 maggio 2023	L 160	1	26.6.2023
►**M9**	Regolamento delegato (UE) 2023/2070 della Commissione del 18 agosto 2023	L 239	1	28.9.2023

▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1675 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2016

che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

L'elenco delle giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione («paesi terzi ad alto rischio») figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

▼B

ALLEGATO

Paesi terzi ad alto rischio

I. Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d'azione.

▼M9

N.	Paese terzo ad alto rischio [1]
1.	Afghanistan
2.	Barbados
3.	Burkina Faso
4.	Camerun
5.	Isole Cayman
6.	Repubblica democratica del Congo
7.	Gibilterra
8.	Haiti
9.	Giamaica
10.	Giordania
11.	Mali
12.	Mozambico
13.	Myanmar/Birmania
14.	Nigeria
15.	Panama
16.	Filippine
17.	Senegal
18.	Sud Africa
19.	Sud Sudan
20.	Siria
21.	Tanzania
22.	Trinidad e Tobago
23.	Uganda
24.	Emirati arabi uniti
25.	Vanuatu
26.	Vietnam
27.	Yemen

[1] Fatta salva la posizione giuridica del Regno di Spagna per quanto riguarda la sovranità e la giurisdizione sul territorio di Gibilterra.

▼B

II. Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno deciso di chiedere assistenza tecnica per l'attuazione del piano d'azione del GAFI, individuati nella dichiarazione pubblica del GAFI.

N.	Paese terzo ad alto rischio
1	Iran

III. Paesi terzi ad alto rischio che presentano rischi continui e sostanziali di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo avendo ripetutamente omesso di rimediare alle carenze individuate, che sono individuati nella dichiarazione pubblica del GAFI.

N.	Paese terzo ad alto rischio
1	Repubblica popolare democratica di Corea